



Allegato 1 alla D.G.R. n. del

Articolo 17 L.R. 14 febbraio 2023, n. 10
“Disciplina del sistema turistico regionale”

DISCIPLINARE

DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO

DELLA CABINA DI REGIA DEL TURISMO

Indice

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Competenze
Articolo 3	Composizione della Cabina di Regia
Articolo 4	Modalità di designazione dei membri della Cabina di Regia
Articolo 5	Presidenza
Articolo 6	Segreteria
Articolo 7	Svolgimento dei lavori
Articolo 8	Riunioni e deliberazioni
Articolo 9	Resoconti delle sedute
Articolo 10	Disposizione finale



ARTICOLO 1

FINALITÀ

1. La Cabina di Regia, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 10/2023, è di supporto al Dipartimento regionale competente in materia di turismo nelle funzioni di indirizzo e programmazione di settore.
2. La Cabina di Regia è la sede della concertazione per lo sviluppo delle attività di promozione del turismo, nella quale si realizza il confronto tra soggetti pubblici e privati al fine della definizione di strategie comuni nel settore turistico regionale, nel rispetto dell'interconnessione con le strategie e le programmazioni nazionali e comunitarie.

ARTICOLO 2

COMPETENZE

1. La Cabina di Regia esprime pareri consultivi alla Giunta regionale in relazione agli obiettivi strategici individuati dal Piano Strategico regionale del Turismo, in particolare:
 - a) lo sviluppo turistico regionale;
 - b) l'affermazione dell'immagine unitaria della Regione Abruzzo;
 - c) la promozione dell'offerta turistica abruzzese;
 - d) lo sviluppo delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
 - e) i servizi turistici e/o connessi al turismo;
 - f) le attività di incoming;
 - g) le attività inerenti lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette d'intesa con gli Enti Parco;
 - h) la valorizzazione dello scalo aeroportuale di Pescara.

ARTICOLO 3

COMPOSIZIONE DELLA CABINA DI REGIA

1. La Cabina di Regia è composta dai seguenti membri:
 - a) il componente la Giunta competente in materia di turismo con funzioni di Presidente;
 - b) il direttore del Dipartimento regionale competente in materia di turismo;
 - c) il dirigente regionale competente in materia di promozione turistica;
 - d) il dirigente regionale competente in materia di politiche turistiche;
 - e) un rappresentante per ciascun Parco Nazionale e Regionale;
 - f) un rappresentante della Confcommercio regionale;
 - g) un rappresentante della Confesercenti regionale;
 - h) un rappresentante della Confindustria regionale;
 - i) un rappresentante esperto in turismo religioso designato dalla Conferenza Episcopale;
 - j) un rappresentante per ciascuna Camera di Commercio regionale;
 - k) un rappresentante designato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara;
 - l) un rappresentante designato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di l'Aquila e Teramo;
 - m) un rappresentante designato dalla Direzione Regionale Musei d'Abruzzo;
 - n) un rappresentante per ciascuna DMC;



Regione Abruzzo
Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo

- o) un rappresentante per la PMC;
 - p) un rappresentante designato dall'UNPLI regionale.
2. I membri della Cabina di Regia durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
 3. Il membro della Cabina di Regia che non partecipa a tre sedute consecutive della Cabina decade dalla carica e sarà sostituito con le modalità di cui all'articolo 4.
 4. La partecipazione alla Cabina di Regia da parte dei membri designati dalle organizzazioni è subordinata al mantenimento dei requisiti di appartenenza all'organizzazione rappresentata e/o al ruolo istituzionale svolto.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DELLA CABINA DI REGIA

1. Il Servizio regionale competente in materia di promozione turistica provvede a richiedere a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al precedente articolo 3 l'individuazione di un membro effettivo e di un membro supplente.
2. La costituzione della Cabina di Regia avviene con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia di promozione turistica.
3. La Cabina di Regia viene nominata ordinariamente ogni triennio, fatti salve eventuali sostituzioni o integrazioni.

ARTICOLO 5

PRESIDENZA

1. In caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale al turismo può delegare le sue funzioni di Presidente della Cabina di Regia al direttore del Dipartimento competente in materia di turismo, ovvero al dirigente del Servizio competente in materia di promozione turistica della Giunta regionale.
2. Il Presidente dirige i lavori della Cabina e ne disciplina la discussione.
3. È facoltà del Presidente invitare gli Assessori tematicamente coinvolti negli argomenti all'ordine del giorno, nonché qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, esperto delle materie trattate.
4. Il Presidente, inoltre, può costituire gruppi di lavoro tematici allargati ad altri soggetti pubblici e privati, individuati per le specifiche competenze, le cui risultanze sono portate all'attenzione dell'intera Cabina di Regia.

ARTICOLO 6

SEGRETERIA

1. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di promozione turistica.
2. I compiti della segreteria sono i seguenti:
 - a) svolge attività di coordinamento al fine di garantire la massima concertazione;
 - b) garantisce il supporto organizzativo, sia al Presidente, che alla Cabina di Regia;
 - c) convoca la Cabina di Regia su richiesta del Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Cabina di Regia. In casi di particolare urgenza, l'avviso di convocazione è inviato almeno quarantotto ore prima della seduta;



Regione Abruzzo
Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo

- d) predisporre l'ordine del giorno e il materiale istruttorio;
- e) trasmette l'avviso di convocazione a tutti i membri, con mezzo idoneo a garantire la ricezione, almeno cinque giorni prima dell'incontro;
- f) garantisce la verbalizzazione degli incontri.

ARTICOLO 7
SVOLGIMENTO DEI LAVORI

- 1. Le sedute della Cabina di regia non sono pubbliche.
- 2. Le sedute della Cabina si tengono, di norma, presso la sede del Servizio regionale competente in materia di promozione turistica. Il Presidente, nell'atto di convocazione, potrà decidere un'eventuale altra sede.
- 3. Il Presidente, all'inizio della seduta, nomina il segretario verbalizzante.
- 4. Al fine di assicurare la massima partecipazione, sono sempre consentite le sedute in modalità telematica.
- 5. La partecipazione alle sedute è limitata ai membri, che, tuttavia, possono farsi assistere da tecnici di propria fiducia.

ARTICOLO 8
RIUNIONI E DELIBERAZIONI

- 1. La Cabina di regia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario, ovvero se lo richiedono in forma scritta almeno un terzo dei suoi membri, escluso il Presidente.
- 2. La riunione è valida con la presenza della metà più uno dei membri. I membri effettivi della Cabina possono farsi sostituire solo dai membri supplenti, i quali, a loro volta, non possono ulteriormente delegare la loro partecipazione.
- 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4. La partecipazione dei membri è a titolo gratuito, non sono previsti gettoni di presenza, né rimborsi spese.

ARTICOLO 9
RESOCONTI DELLE SEDUTE

- 1. Il segretario della Cabina di regia redige un resoconto sommario sugli argomenti trattati in seduta e le eventuali determinazioni assunte.
- 2. I resoconti delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario, che ne cura la trasmissione a tutti i membri della Cabina di Regia.

ARTICOLO 10
DISPOSIZIONE FINALE

- 1. All'atto dell'entrata in vigore del presente Disciplinare cessa l'efficacia del Tavolo Tecnico del Turismo, istituito con la D.G.R. n. 654 del 4 novembre 2019.